



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

Convocazione 1°

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni per l'anno 2011.

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di Luglio, con inizio alle ore 19,20, nella solita sala adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Prof. Antonio NATALICCHIO – Sindaco - Presente

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
ANNESE	LUIGI	Si	
DRAGO	MICHELE ARCANGELO	Si	
VISCOSO	GAETANO	Si	
RESTIVO	MARIA	Si	
ALTIERI	GIUSEPPE	Si	
DE GAETANO	RAFFAELE	Si	
MASSARI	NICOLA	Si	
DEPALMA	ANGELO	Si	
CAMPOREALE	GIOVANNI		Si
LOPRAINO	MICHELE	Si	
MAGARELLI	PANTALEO	Si	
DOLCIAMORE	FRANCESCO	Si	
TURTURRO	ANGELO		Si
PISCITELLI	LEONARDO	Si	
CORTESE	FILIPPO	Si	
BAVARO	VITANGELO	Si	
IANNONE	RUGGIERO	Si	
LASORSA	ANGELO	Si	
PALMIOTTO	MICHELE		Si
DECANDIA	GIUSEPPE		Si

Totale presenti n. 17

Totale assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti il Prof Angelo DEPALMA nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Vito PALMIERI - Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, istitutivo e disciplinante l'Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la gestione dell'ICI, adottato in forza dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come modificato dall'art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), l'organo competente a deliberare le aliquote ICI è il Consiglio comunale;

VISTA la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:

«1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992».

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

RILEVATO che la Conferenza Stato-Città nel corso della riunione del 30/6/2011 ha dato via libera alla proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011, decidendo lo slittamento al 31/8/2011;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: «*Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato* »;

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale dispone che: «*Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)*»;

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) il quale stabilisce che «*Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTA la Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

RITENUTO opportuno confermare le aliquote, riduzioni e detrazioni ICI fissate per l'anno 2010, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13/5/2010;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare "Bilancio - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio - Attività Economiche - Affari Generali" relativo alla seduta dell' 8 Luglio 2011;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli 14 (maggioranza e Cortese, Bavaro, Lasorsa), 3 contrari (Piscitelli - Magarelli - Iannone) resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote I.C.I.:
 - a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Giovinazzo;
 - b) il 4,5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6/12/2004;
 - c) il 5,5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) quali sono, a titolo esemplificativo, seconde case, altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
2. Di confermare per l'anno 2011 la detrazione di Euro 103,29, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
3. Di confermare per l'anno 2011 l'elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a Euro 154,94, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da:
 - Nucleo familiare con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito complessivo, soggetto a tassazione ai fini IRPEF, non superi l'importo di Euro 18.075,99 lordi annui, da documentarsi adeguatamente.Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contribuenti dovranno trasmettere, entro il termine di pagamento della prima rata, apposita comunicazione all'Ufficio Fiscalità locale dell'Ente oppure al Concessionario della gestione e riscossione delle entrate comunali.
4. Di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in Euro 1.740.000,00 il gettito ordinario dell'imposta ed in Euro 50.000,00 quello derivante da attività di accertamento e liquidazione per periodi di imposta pregressi, per un totale complessivo di Euro 1.790.000,00, da iscriversi nel Bilancio di previsione dell'anno 2011.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.
7. Di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo n. 267/2000, su proposta del consigliere Altieri Giuseppe, il deliberato viene reso immediatamente eseguibile con favorevoli 14 (maggioranza e Cortese, Bavaro, Lasorsa), 3 contrari (Piscitelli - Magarelli - Iannone) resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti.

